



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Pordenone

nr. 6655/26 di prot.

Oggetto: Modifiche alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
Direttiva

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO - VENEZIA
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI DI PORTOGRUARO
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI
AL SIGNOR COMANDANTE NAS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE ROS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE NOE CARABINIERI UDINE
AI SIGNORI DIRIGENTI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE - POLIZIA
FERROVIARIA - POLIZIA POSTALE TRIESTE - VENEZIA
AL SIGNOR DIRIGENTE IV ZONA POLIZIA FRONTIERA UDINE
AI SIGNORI RESPONSABILI ALIQUOTE SEZIONE DI PG SEDE

e, per conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA - TRIESTE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PORDENONE

Premessa

L'imminente entrata in vigore di alcune disposizioni in tema di intercettazione telefonica suggerisce, al pari di quanto sta contestualmente avvenendo presso altre sedi Giudiziarie, la necessità di illustrarne, sinteticamente, il contenuto, affinché gli ufficiali ed agenti di pg alle Vostre dipendenze, ne siano debitamente informati.

Invero sull'argomento si sono succeduti nel corso degli ultimi anni numerosi e contrastanti provvedimenti normativi che impongono adesso uno sforzo di chiarezza, necessario per una corretta attività operativa.

L'art. 9 del D. Lv. 216/2017 prevedeva che le novità trovassero applicazione in momenti diversi e cioè:

1. Erano applicabili al momento dell'entrata in vigore del D. Lv., quindi sono vigenti dal 26 gennaio 2018, solo le disposizioni di cui agli artt. 1 e 6 del D. Lv., ossia le disposizioni che introducono il delitto di cui all'art. 617 *septies* c.p. (diffusione di riprese e registrazioni fraudolente) e quelle che modificano la disciplina delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi delitti contro la P.A. ;
2. le altre norme, e cioè quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 7, erano destinate ad entrare in vigore dopo 180 giorni dalla data di vigenza del D. Lv., e cioè il 26 luglio 2018;
3. l'art. 2 comma 1 *lett. b)* che modifica l'art. 114 comma 2 c.p.p. era invece destinato ad entrare in vigore il 26 gennaio 2018

Le date del 26 luglio 2018 e del 26 gennaio 2018 erano state cambiate più volte, ma da ultimo l'art. 1 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28 convertito in legge 25 giugno 2020 n.70 ha stabilito che la prima data va sostituita in quella del 31 agosto 2020 e la seconda in quella del 1 settembre 2020.

Non si hanno allo stato indicazioni di ulteriore proroga della entrata in vigore della nuova disciplina, anche se va detto che le modifiche - rispetto alla originaria impostazione normativa - sono state nel tempo di molto ridimensionate.

Pertanto la situazione è la seguente:

1. *Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del dlgo n. 217/17 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020.*
2. *La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del dlgo n. 217/17 acquista efficacia a decorrere dal 1° settembre 2020.*

Ancora, il legislatore del 2020 è intervenuto sull'art. 2 comma 8 del d.l. 30 dicembre 2019 n. 161, stabilendo che " le disposizioni del presente articolo (che modificava buona parte del D. Lv. 216/2017) si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 ..."

Quindi la nuova normativa, che ora vado a richiamare, non si applica né alle intercettazioni disposte, prorogate ed autorizzate prima del 1° settembre 2020 né a quelle disposte, prorogate ed autorizzate dopo il 1° settembre 2020 qualora riguardanti indagini preliminari iscritte prima di tale data.

Utilizzazione in altri procedimenti (art. 270 cpp)

L'articolo citato è stato modificato sostituendo all'originario comma 1 i commi 1 e 1 bis che si riportano:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1".

“1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2 bis”.

Pertanto in linea di massima vi è la impossibilità di utilizzare gli esiti di intercettazione per fatti diversi da quelli per cui si sta indagando, a meno che:

- si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza
- si tratti di delitti richiamati nell'art. 266 comma 1 cpp

L'utilizzabilità degli esiti delle captazioni presuppone o che il reato sia tanto grave che il legislatore ha previsto l'arresto obbligatorio in flagranza oppure che per il titolo del reato sarebbe stato comunque possibile procedere autonomamente ad operazioni di intercettazione.

I risultati delle operazioni di intercettazione tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, sempre che si tratti di risultati indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'art. 266, comma 2 bis” e quindi deve trattarsi di uno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis e 3 quater oppure di delitti contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.

Va detto però che la intercettazione legittimamente acquisita per fatto diverso da quello per cui si procede può sempre costituire “notitia criminis” per l'avvio di nuove indagini preliminari. Da qui la necessità, onde non vanificare del tutto quanto comunque legittimamente appreso, da parte della pg di prontamente avvertire il pm della nuova emergenza e la necessità del pm di aggiornare in prontamente in conseguenza il registro delle notizie di reato ed estendere, se del caso e con la autorizzazione del GIP, la attività di intercettazione alla nuove diversa ipotesi.

Tutela della riservatezza e selezione preventiva delle intercettazioni

E' stato introdotto un comma all'art. 114 cpp che di seguito si riporta:

2-bis. E' sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454.

In caso di violazione pare doversi applicare il reato di cui all'art. 684 c.p. – pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale - , e tuttavia ciò che adesso rileva è l'assoluto divieto di pubblicare intercettazioni estranee alle indagini, la cui esecuzione è avvenuta in violazione di un divieto di legge ed infine quelle pertinenti alla sfera dei dati personali.

Anche l'art. 268 cpp che riguarda la modalità di esecuzione delle operazioni di intercettazione è stato modificato, inserendovi il seguente comma:

2-bis. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini

Mi pare necessario chiarire che il legislatore non specifica come debba essere, in concreto, svolta l'attività di vigilanza, tuttavia, affinché questa sia effettiva, pare doversi ritenere sussistente l'obbligo, per la p.g. deputata all'ascolto, di informare tempestivamente il p.m. in ordine alle

conversazioni potenzialmente insuscettibili di trascrizione, in modo tale che la decisione finale sia pur sempre rimessa alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

La norma che nei mesi passati tanto ha fatto discutere gli studiosi e l'opinione pubblica può quindi – secondo autorevole parere – essere interpretata nel senso che essa non prevede un divieto di trascrizione, ma si limita a fornire un criterio cui il p.m. e la p.g. dovranno attenersi nello svolgimento delle intercettazioni.

In buona sostanza, l'art. 268, comma 2-bis, risultante dalla novella sembra rappresentare una sorta di specificazione del comma 2 della stessa norma: quest'ultimo detta la regola per cui nel verbale vanno sommariamente trascritte le comunicazioni, mentre il successivo comma fornisce un'indicazione in merito ai casi, meramente residuali, in cui la trascrizione può essere omessa.

Vi segnalo che a tal proposito il Procuratore Generale della Cassazione ha ritenuto “ la necessità, ai fini sopra indicati, di un'interlocuzione costante, anche informale (secondo quanto solitamente avviene nella fase delle indagini preliminari) del pm con gli organi di pg delegati alle operazioni, onde evitare che nei cd brogliacci di ascolto o verbali di trascrizione sia documentato il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti o inutilizzabili. “

Ma anche in tema di colloqui fra indagato e difensore è intervenuto il legislatore del 2017, invero all'art. 103 comma 7 c.p.p. nella parte finale era stato aggiunto quanto segue:

“Fermo il divieto di utilizzazione di cui al primo periodo, quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta”.

Ulteriori modifiche in punto di esecuzione delle operazioni

L'art. 268 cpp è stato modificato nei commi da 4 a 8 come segue:

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.

7. Il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'articolo 431, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le

trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su idoneo supporto. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.

A ben vedere, però, queste modifiche non sono molto significative, rispetto all'attuale disciplina.

Invero l'utilizzo del termine "immediatamente" contenuto nel comma 4 citato potrebbe far pensare ad un obbligo per la pg, onde evitare indebite diffusioni, di trasmissione immediata dei verbali e delle registrazioni effettuate, senza nemmeno possibilità di rielaborazione e/o di riascolto ed anche prima della conclusione di tutte le operazioni.

In realtà l'avverbio è stato autorevolmente interpretato (vds nota 16926 del 31 luglio 2020 del Procuratore Generale della Cassazione) nel senso di ritenere che " il momento di effettiva chiusura delle intercettazioni è da individuarsi in quello di completa cessazione delle operazioni e di stesura del relativo verbale . "

Anzi l'uso del plurale da parte del legislatore fa propendere a ritenere che il conferimento nell'archivio debba essere connesso a tutta l'attività captativa e non al singolo bersaglio (come pure oggi accade). In definitiva si precisa che " pare conforme al sistema ritenere che la richiesta di ritardato deposito al GIP (che necessariamente deve essere successiva al conferimento dei dati nell'archivio) debba riferirsi a tutto il compendio investigativo e non alla singola intercettazione ".

Prima di tale momento quindi la pg conserva la disponibilità della documentazione relativa alle intercettazioni svolte, anche fino a quando questa gli serva per la redazione della informativa.

In altre parole resta confermata la prassi, ove condivisa dal GIP, di procedere richiedendo l'autorizzazione al deposito – questa volta nell'archivio e non più nella segreteria del PM – entro il termine per l'avviso di conclusione indagini.

La selezione delle conversazioni all'esito delle indagini preliminari

E' evidente che – al pari di quanto oggi avviene – la udienza in contraddittorio nel corso della quale il Giudice procede alla acquisizione delle conversazioni utili è evenienza destinata ad essere utilizzata assai di rado, atteso che vi sono valide ragioni per non disvelare subito l'esistenza delle intercettazioni all'indagato. Quindi tranne i casi nei quali il PM richieda ed ottenga una misura cautelare (su cui si torna di seguito) basata anche sulle intercettazioni, queste continueranno ad essere depositate solo all'esito delle indagini.

Il legislatore ha, però, ora introdotto un nuovo adempimento; precisamente ha inserito all'art. 415 bis cpp il comma 2 bis:

Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle

registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

Pertanto il pubblico ministero, nel formulare l'avviso di conclusione delle indagini, dovrà espressamente indicare le comunicazioni giudicate rilevanti e di cui intende avvalersi. E' evidente che questo incombente processuale va condiviso, discusso ed elaborato fra pg e pm titolare delle indagini. L'omissione di tale indicazione potrebbe essere qualificata come una nullità di ordine generale ex art. 178 lett c) cpp e come tale in grado, in determinati casi, di inficiare la utilizzabilità delle stesse intercettazioni nelle fasi successive.

Può essere idonea allo scopo la sola indicazione dei dati identificativi delle comunicazioni e, quindi, la data, il numero progressivo ed il numero di Registro delle intercettazioni telefoniche (RIT), in modo da consentire alla difesa non solo di procedere alla consultazione delle comunicazioni, ma anche di verificare la corrispondenza rispetto ai decreti autorizzativi

Pressochè identica disciplina è stata ora prevista nei casi di giudizio immediato (vds art. 454 comma 2 bis cpp)

Captatore informatico

Ricordando che la intercettazione di comunicazioni fra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è da tempo consentita per i reati di competenza della direzione distrettuale antimafia , la disciplina aveva anche da tempo previsto che essa è ammessa anche nei reati contro la pa.

Si è ora meglio precisato - art. 266 comma 2 bis ultimo periodo del cpp – che la intercettazione a mezzo di captatore è ammessa “, *previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4* “

Ciò ha determinato un ampliamento della operatività posto che oggi essa si estende in tema di delitti contro la pa commessi da pubblici ufficiali anche ai delitti commessi da incaricati di pubblico servizio.

Non è inopportuno segnalare che a mente dell'art. 89 disp. Att cpp

Quando si procede ad intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale – di cui all'art. 268 comma 1 cpp - indica il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, devono essere impiegati programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.

Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione

delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

Quando è impossibile il contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui all'articolo 268 del codice dà atto delle ragioni impeditive e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

Al termine delle operazioni si provvede, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348 del codice, alla disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi. Dell'operazione si dà atto nel verbale.

Insomma la pg deve costantemente monitorare i luoghi di svolgimento delle intercettazioni captate e soprattutto le comunicazioni devono essere trasferite esclusivamente nell'archivio delle intercettazioni.

L'archivio delle intercettazioni

Questa è la parte piu' rilevante delle modifiche. Attualmente i supporti delle intercettazioni concluse confluiscono negli armadi blindati della Procura della Repubblica (ma restano in copia alla pg ed anche nel server del gestore telefonico), mentre i dati cartacei confluiscono nel fascicolo delle indagini preliminari del PM.

Tutto questo non potrà piu' avvenire (per le intercettazioni – lo si ripete – relative a procedimenti iscritti dopo il 1^ settembre 2020).

L'archivio sarà composto da tre parti:

- *Archivio digitale delle intercettazioni (ADI)*, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento).
- *Archivio riservato TIAP*, ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.
- *Archivio riservato documentale*, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero

Va precisato che la operazione di conferimento è cosa diversa da quella del deposito.

La prima consiste nel riversamento delle registrazioni e dei verbali nell'archivio digitale e la seconda consiste (ex art. 268 comma 4 cpp) nella messa a disposizione dei difensori delle registrazioni e dei verbali stessi.

La pg dovrà trasmettere al PM le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni per essere conferiti nell'archivio delle intercettazioni ; ciò dovrà avvenire dopo avere ultimato gli ascolti e redatto i verbali. A tal proposito è opportuno precisare che, ultimato l'ascolto, la pg, al fine di mantenere l'accesso al server del gestore privato, dovrà indicare un termine per procedere alla ultimazione delle operazioni, chiedendo di essere autorizzata a conservare l'accesso alle tracce foniche ed ai relativi verbali.

E' chiaro che il PM dovrà , anche a questo scopo, chiedere al GIP la autorizzazione di cui all'art. 268 comma 5 cpp

Scaduto il termine la pg dovrà procedere al deposito ai fini del conferimento nell'ADI; operazione che deve avvenire non oltre il deposito degli atti ex art. 415 bis cpp o ex art. 454 cpp (in caso di giudizio immediato, come si è visto prima)

Ove la pg non chieda un termine per il conferimento e ove il PM non chieda al GIP la autorizzazione ex art. 268 comma 5 cpp dovrà procedersi necessariamente alle incombenze di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 268 cpp come sopra riportati e quindi si dovrà giungere alla udienza camerale avanti al GIP.

Orbene, pur non essendo formalmente scritto dal legislatore, la complessa disciplina è stata unanimamente interpretata nel senso che la pg, dopo avere conferito le intercettazioni nell'ADI , non può piu' trattenerne copia presso di sé.

Si ritiene invero che dal momento che l'art. 89 comma 3 disp. att cpp prevede fra le persone autorizzate all'accesso all'ADI anche gli ufficiali di pg delegati all'ascolto, questa norma non avrebbe alcuna ragione di esistere se essi potessero sempre e comunque trattenere copia per successivi ascolti.

In conseguenza - come peraltro già indicato da molte Procure della Repubblica - ritengo che la pg non possa piu' inserire nei propri archivi informatici e nello SDI tutte le intercettazioni, ma solo quelle utilizzate dal PM e come tali inserite nel fascicolo del PM. Piu' controverso , allo stato, anzi è la possibilità di inserimento nello SDI delle informative contenenti le intercettazioni e i verbali delle conversazioni utilizzate ed acquisite. Salvo interventi normativi sul punto, si ritiene che sia opportuno a tal scopo (e quindi lo si ripete solo per le intercettazioni utilizzabili) una specifica autorizzazione del Pm titolare delle indagini.

Le operazioni di conferimento verranno eseguite presso la sala CIT di questo Ufficio, con la collaborazione del gestore privato, della stessa pg e del personale amministrativo e di pg di questa Procura. Le operazioni sono assai delicate e vanno riscontrate , magari con controlli a campione, nel loro risultato. Va sempre verificato cioè che quanto conferito possa poi essere effettivamente ascoltato o visto.

Una volta eseguito il conferimento la pg, infatti, dovrà procedere alla distruzione di ogni copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata anche elettronicamente. La distruzione sarà riscontrata da apposita e specifica dichiarazione.

La pg controllerà che anche il gestore proceda alla distruzione e cancellazione delle registrazioni e dei verbali. Anche di questa cancellazione dovrà essere lasciata traccia documentale.

E' evidente che questo Ufficio dovrà sovrintendere con grande oculatezza su questo tipo di operazioni, in modo che si possa prioritariamente salvaguardare la fonte di prova acquisita e si proceda alla cancellazione solo allorchè sia assicurata tale condizione.

Nell'archivio riservato documentale verrà invece custodita la documentazione cartacea inerente alle attività di intercettazione (che dovrebbe già essere contenuta nell'archivio riservato TIAP). La

documentazione non potrà essere consultata , se non in casi del tutto eccezionali e previa mia autorizzazione.

Insomma gli atti cartacei delle intercettazioni non confluiscono piu' necessariamente e sempre nel fascicolo delle indagini preliminari del PM. Occorre una precisazione che è bene sia conosciuta.

Sono custoditi integralmente nell'ADI e sono quindi segreti, oltre alla loro registrazione, i verbali e gli atti non rilevanti o inutilizzabili ed i verbali e gli atti non utilizzati per richieste di misura cautelare.

Sono acquisiti al fascicolo del Pm e quindi non sono segreti 1) gli atti, i verbali e le registrazioni utilizzabili e come tali acquisiti al fascicolo della indagine preliminare (art. 373 comma 5 cpp) – 2) gli atti di intercettazione utilizzati per la richiesta di misura cautelare e destinati all'acquisizione e all'inserimento nel fascicolo del PM

I Difensori ed in genere i soggetti autorizzati accederanno unicamente ai dati informatici (fonia e video) dall'archivio digitale delle intercettazioni (ADI) ed ai dati cartacei non direttamente, ma solo dall'archivio riservato Tiap (a meno che – come or ora detto – non vi sia stata la esecuzione di misura cautelare).

L'art. 89 bis disp. att cpp regola l'archivio riservato (ADI):

1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia

La redazione dei brogliacci

Qualche necessaria indicazione sull'argomento.

Non v'è dubbio, infatti, che la Difesa abbia diritto di esaminare i brogliacci di ascolto, trattandosi di " atti relativi alle intercettazioni ". Anzi la loro consultazione, nella apposita stanza dedicata e già esistente presso questa Procura, costituirà da parte della Difesa momento indispensabile per poter

eventualmente poi interloquire , richiedere l'ascolto nella versione integrale della conversazione e quindi, se del caso, proporre al Pm o al Giudice a seconda dei casi, la utilizzabilità.

I brogliacci di ascolto sono destinati a confluire nell'archivio riservato, ed a tal proposito va segnalato (vds relazione dell'ufficio massimario della Suprema Corte di Cassazione sulla legge 28 febbraio 2020 n. 7 fg. 39) che una volta intervenuto l'avviso di conclusione delle indagini, il difensore dell'indagato potrà accedere all'archivio riservato per esaminare tutti gli atti e le registrazioni ivi custodite, ma al contempo potrà anche richiedere il rilascio di copia dei brogliacci di ascolto, in base alla disciplina generale prevista dall'art. 415-bis cod. proc. pen.

In tal modo, si consente una tutela effettiva delle prerogative difensive, mettendo in condizioni l'indagato di disporre di un supporto di agevole consultazione mediante il quale individuare le conversazioni da ascoltare integralmente, al fine di meglio comprenderne il contenuto, come pure di individuare ulteriori comunicazioni non ritenute rilevanti secondo l'ottica accusatoria, ma potenzialmente utili per la difesa.

Un tanto illustro in questa sede per segnalare la importanza e la necessità di attenta redazione.

Orbene ribadito che essi vanno gestiti in formato elettronico , sento di dover suggerire, uniformandomi ad altre analoghe direttive sul punto ,quanto segue :

- nei casi di conversazioni inerenti espressioni lesive della reputazione, o dati sensibili, e non rilevanti ai fini delle indagini, la pg dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione non rilevante relativa a dati personali sensibili" ovvero "conversazione/parte di conversazione lesiva della reputazione";
- nei casi di conversazioni con difensori o con parlamentari, la pg dovrà omettere ogni indicazione relativa al loro contenuto, limitandosi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni, aggiungendo la dizione "conversazione con difensore" ovvero "conversazione con parlamentare";
- nei casi di conversazioni irrilevanti ai fini di indagine, la pg dovrà limitarsi ad indicare, ove possibile, i soggetti in comunicazione, gli estremi identificativi del progressivo con data ed orario delle conversazioni aggiungendo la dizione ""conversazione/parte di conversazione non attinente all'oggetto dell'indagine".

Le intercettazioni e le richieste di misura cautelare

Alcune particolari attenzioni andranno poste dal Pm e dalla pg nella fase propedeutica alla richiesta di misura cautelare.

Ciò si trae da alcune modifiche legislative :

- l'art. 291 comma 1 cpp oggi prevede che il PM in occasione di simili richieste presenti al Giudice " gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'art. 268 comma 2 limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni difensive e memorie già depositate "
- l'art 291 comma 1 ter cpp precisa che " Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate "

- impone che “ Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali “

Inoltre si è previsto - art. 92, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. – che a seguito dell'adozione dell'ordinanza cautelare, il giudice dispone la restituzione al pubblico ministero delle conversazioni ritenute non rilevanti o non utilizzabili, affinché le custodisca nell'archivio di cui all'art. 89-bis disp. att. cod. proc. pen.

Le citate norme e la complessiva ratio della nuova disciplina, se pur attenuata rispetto alle prime stesure, determina alcune conseguenze sia per il pm e sia per la pg.

Invero al momento del deposito della richiesta cautelare il Pm dovrà produrre al GIP le intercettazioni rilevanti e di cui intende avvalersi le quali, però, dovranno già essere confluite nell'archivio destinato a custodirle. Ivi il GIP e , successivamente, la Difesa potrà accedervi per l'ascolto.

Ora se da un lato è ovvio che in questi casi si è già proceduto a richiedere al GIP il ritardato deposito (ed ottenerne la autorizzazione) è importante sottolineare che dovrà procedersi al materiale conferimento nell'archivio digitale di quelle intercettazioni che si vogliono utilizzare.

Il pm insomma non può utilizzare mai intercettazioni che non siano state prima conferite nell'archivio digitale.

Quindi – come si è già disposto presso altre sedi – qualora al momento della richiesta le attività di di intercettazione siano ancora in corso, il pm disporrà il conferimento nell'ADI delle registrazioni inerenti alle sole intercettazioni utilizzate nella richiesta stessa, unitamente ai relativi brogliacci di ascolto o verbali sommari. A tal fine predisporrà – con l'aiuto della pg – un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati.

Per inciso va detto che la Difesa, in ipotesi di esecuzione della misura cautelare, potrà procedere all'ascolto, acquisendo copia della relativa documentazione, delle sole intercettazioni utilizzate, ma non dell'intero archivio avendo il pm ottenuto la autorizzazione al ritardato deposito.

Per il resto le nuove norme sembrano introdurre una sorta di raccomandazione per la pg, per il pm e soprattutto per il GIP, priva di reale sanzione processuale, in ordine al contenuto degli atti. Si parla invero di un onere di “ sobrietà contenutistica “, onde evitare – ad esempio con il divieto di riproduzione integrale delle intercettazioni, in quelle parti irrilevanti a fini probatori ed ai fini delle esigenze cautelari – che attraverso gli atti processuali e la loro conoscibilità esterna vengano divulgati dati sensibili , ma non pertinenti a fini strettamente processuali.

.. / ..

Mi permetto in calce a questa mia suggerire, specie nei primi tempi di applicazione della normativa, una interlocuzione costante anche informale fra pm e pg delegata alla esecuzione delle operazioni al fine di chiarire immediatamente dubbi e perplessità , sicchè vi sia perfetta condivisione in ordine sia alla individuazione delle conversazioni significative ed utili a fini processuali e sia al loro concreto contenuto, da riportare nel verbale

Mi rendo fin d'ora disponibile, unitamente a tutti i sostituti di questo Ufficio, ed in particolare mi riferisco al dr. Andrea Del Missier – Magistrato di riferimento per la innovazione -, per incontri cd frontali illustrativi verso ufficiali ed agenti di pg, in modo da apprendere compiutamente le nuove regole, chiarire assieme gli aspetti controversi e risolvere prontamente dubbi e perplessità.

Intanto Vi ringrazio per la attenzione che avete dedicato alla lettura di questa nota e formulo alle SS.LL. sinceri e stimati saluti.

Pordenone 29 agosto 2020

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Tito', written over the typed name.